



## SOMMARIO

### MESE DI DICEMBRE 2007

IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI	PAG. 1
NOTIZIE FLASH AREA CONSULENZA DEL LAVORO	PAG. 6
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE: MONITORAGGIO TECNOLOGICO BREVETTUALE	PAG. 7
AMBIENTE E SICUREZZA: NOTIZIE FLASH	PAG., 9
SPECIALE FINANZIAMENTI	PAG. 11
SCADENZARIO	PAG. 12

## IL NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Riferimenti:

art. 4 , commi da 1 a 21, DDL Finanziaria  
(Atto Senato n. 1817)

*Nell'ambito della manovra Finanziaria per il 2008 è introdotto un nuovo regime semplificato riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo con volume di ricavi/compensi pari o inferiori a € 30.000.*

*Il nuovo regime, destinato a sostituire gli attuali regimi dei contribuenti marginali e della franchigia si applica dal 2008, quale regime naturale, per coloro che rispettano i requisiti previsti. È tuttavia possibile optare per il regime ordinario.*

*Le principali semplificazioni riguardano l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dagli obblighi IVA, dall'IRAP e dagli studi di settore.*

*Il reddito, assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%, è determinato analiticamente con applicazione, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, del principio di cassa.*

*Il nuovo regime in esame va analizzato in maniera dettagliata, non solo per poter verificare il "reale" vantaggio per il contribuente, ma anche per poter quantificare il riflessi dello stesso sull'organizzazione dello studio/società di servizi.*

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti di ridotte dimensioni è introdotto un nuovo regime fiscale, definito dei **contribuenti minimi e marginali**, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo con **ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000**.

Il regime si caratterizza per una notevole semplificazione degli adempimenti contabili e dichiarativi in quanto non è prevista la tenuta delle scritture contabili, vi è l'esonero degli adempimenti IVA, è prevista l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore e la non soggezione all'IRAP.

Ai fini dichiarativi i soggetti in esame sono tenuti soltanto alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed eventualmente del mod. 770.

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato analiticamente con regole semplificate, è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale con **l'aliquota del 20%**.

Per l'accesso al nuovo regime non va manifestata alcuna opzione in quanto lo stesso si applica **quale regime naturale** in presenza delle condizioni stabilite dalla norma.

È tuttavia possibile, qualora non si voglia adottare il regime in esame, **optare per l'applicazione del regime ordinario**.

Regole particolari sono dettate ai fini IVA e imposte dirette per il passaggio dal regime ordinario al nuovo regime semplificato, anche al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta.

Il regime dei contribuenti minimi entra in vigore **a partire dall'1.1.2008**.

Da tale data sono abrogati i regimi precedentemente in vigore di cui all'art. 14, Legge n. 388/2000 (marginali), art. 32-bis, DPR n. 633/72 (franchigia) e art. 3, commi da 165 a 170, Legge n. 662/96 (supersemplificati).

**N.B.** L'art. 4, comma 20 prevede che resta ferma l'efficacia dell'opzione per l'applicazione del regime ordinario IVA esercitata ai sensi dell'art. 32-bis, comma 7, DPR n. 633/72, che ha validità minima per un triennio.

Va evidenziato che le disposizioni per i contribuenti minimi sono in parte mutate dalle regole stabilite per i regimi delle nuove iniziative produttive e dei contribuenti minimi in franchigia.

Si analizzano le principali novità del nuovo regime fiscale contenute **nell'art. 4, commi da 1 a 21 del DDL Finanziaria 2008** (AS n. 1817).

Si rammenta che le regole di seguito esaminate potranno subire modifiche nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della Finanziaria 2008.

Si precisa infine che, ai fini dell'attuazione del nuovo regime, l'art. 4, comma 19 del DDL prevede l'emanazione di un Decreto ministeriale, nonché di un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che potrà stabilire eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal DPR n. 322/98.

#### SOGGETTI INTERESSATI

Il regime fiscale dei contribuenti minimi si applica, ai sensi del **comma 1**, alle **persone fisiche** esercenti **attività d'impresa, arti o professioni** che soddisfano i seguenti requisiti **nell'anno solare precedente**:

- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, **ragguagliati ad anno**, non superiori a € 30.000;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto.

Deve inoltre contemporaneamente sussistere la condizione che l'imprenditore o l'esercente arti e professioni **non abbia effettuato acquisti di beni strumentali**, anche tramite appalto, locazione e leasing, **nel triennio solare precedente** per un ammontare **superiore a € 15.000**.

Al fine di valutare l'ammontare degli acquisti di beni strumentali effettuati si utilizza, per espressa previsione del comma 2, il criterio dell'art. 6, DPR n. 633/72, ai sensi del quale per i beni mobili gli acquisti si considerano effettuati al momento della consegna.

Il limite dimensionale relativo alla dotazione di beni strumentali è pertanto **misurato in termini di flusso** di acquisizioni di beni

strumentali nell'arco del triennio precedente all'adozione del nuovo regime e non in termini di stock di beni ad una data prefissata.

Si ritiene che il triennio di osservazione sia mobile e quindi, ai fini della verifica del requisito nel 2008, il triennio da valutare è il 2005-2007, mentre per gli anni successivi andrà sempre verificato il triennio precedente all'anno considerato.

Si evidenzia che, sulla base del tenore della norma, non dovrebbe essere di ostacolo all'accesso al nuovo regime una dotazione di beni strumentali anche superiore a € 15.000, purché acquisiti prima del triennio precedente al periodo d'imposta. La medesima regola vale per il mantenimento del regime negli anni successivi.

Dovrà infine essere precisato, **con riferimento ai beni a deducibilità limitata**, (ad esempio autovetture), se il costo da computare per valutare il flusso di investimenti sia quello fiscalmente rilevante o quello effettivamente sostenuto.

Oltre ai soggetti che svolgono già l'attività d'impresa/lavoro autonomo, il regime può essere applicato anche da parte delle persone fisiche che **iniziano l'attività**, a condizione che attestino nella dichiarazione di inizio attività la sussistenza dei requisiti sopra indicati, tenendo conto che il limite di ricavi/compensi va ragguagliato ad anno.

In base **al comma 4, non possono adottare il regime in esame** i soggetti che, pur in possesso dei requisiti sopra richiamati:

- si avvalgono di regimi speciali IVA (rottami, editoria, beni usati, ecc.);
- sono persone fisiche non residenti;
- effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, DPR n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- partecipano a società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR.

## CARATTERISTICHE DEL REGIME

### IVA

I contribuenti minimi applicano, ai fini IVA, un regime analogo a quello attualmente previsto per i contribuenti in franchigia.

In base al comma 5 è infatti previsto che i contribuenti in esame:

- **non addebitano l'IVA** a titolo di rivalsa;
- **non hanno diritto alla detrazione** dell'imposta assolta sugli acquisti;
- per le operazioni per le quali sono debitori d'imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.) integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e provvedono al **versamento entro il 16 del mese successivo**. È questa l'unica ipotesi di versamento dell'IVA.

In ordine alla semplificazione degli adempimenti da osservare ai fini IVA, i contribuenti in esame sono esonerati dagli obblighi di tenuta dei registri, di liquidazione, versamento periodico e annuale, di presentazione della comunicazione dati e della dichiarazione annuale e di compilazione degli elenchi clienti/fornitori. Gli stessi sono tenuti alla conservazione e numerazione delle fatture ricevute mentre **non è previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi** e il conseguente invio telematico degli stessi.

Ai fini delle imposte sui redditi i contribuenti minimi hanno soltanto l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

### IRAP

Per espressa previsione del comma 9 i contribuenti minimi **non si considerano soggetti passivi IRAP**. Gli stessi pertanto non sono tenuti né alla dichiarazione, né al versamento di tale imposta.

### IMPOSTE SUI REDDITI

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato in modo semplificato come **differenza tra l'ammontare dei ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute**.

L'aspetto particolarmente innovativo della disciplina riguarda proprio la determinazione del reddito in quanto è previsto, anche con riferimento **al reddito d'impresa**, l'applicazione del **principio di cassa**.

Considerato che la determinazione del reddito avviene come differenza tra i ricavi/compensi e le spese sostenute, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo:

- ◆ le quote di ammortamento;

♦ la valutazione delle rimanenze iniziali e finali.

L'indeducibilità delle quote di ammortamento non comporta l'indeducibilità del costo dei beni strumentali ma la deduzione dello stesso interamente nel periodo d'imposta in cui è sostenuto; al momento della successiva cessione il corrispettivo pattuito è interamente tassato come plusvalenza.

Il reddito d'impresa/lavoro autonomo, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali in misura **pari al 20%**. Nel caso di impresa familiare l'imposta è dovuta dal titolare.

Le **perdite fiscali** generate negli anni in cui si applica il regime dei contribuenti minimi, così come quelle generate nei periodi d'imposta precedenti, **sono compensabili** con il reddito determinato con l'applicazione del nuovo regime.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le regole ordinarie e pertanto il versamento avviene, anche mediante compensazione con il mod. F24, **nei termini previsti per il saldo IRPEF**. I soggetti in esame sono altresì **tenuti al versamento degli acconti**.

In assenza di deroghe specifiche, il versamento delle imposte e dei contributi va effettuato con modalità telematiche.

Considerato che il reddito prodotto nel nuovo regime **non concorre alla formazione del reddito complessivo**, qualora il contribuente non possieda redditi di altra natura non potrà far valere eventuali deduzioni e detrazioni per incapienza del reddito o dell'imposta.

Fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori che, **per espressa previsione** dell'ultimo periodo del comma 9 e in deroga ai principi generali, **sono deducibili nell'ambito del reddito d'impresa/lavoro autonomo**.

### **Ritenute**

Diversamente da quanto previsto nei regimi di cui agli artt. 13 e 14, Legge n. 388/2000, non vi è alcuna ipotesi di esonero dall'obbligo di effettuazione della ritenuta d'acconto da parte dei sostituti d'imposta che corrispondono somme ai contribuenti minimi.

### **STUDI DI SETTORE**

Ai sensi del comma 17 i contribuenti minimi **sono esclusi dagli studi di settore**.

Considerate le esigenze di semplificazione a cui si ispira il regime in esame, è auspicabile che all'esclusione dall'accertamento tramite studi di settore si accompagni la non obbligatorietà di compilazione dei relativi modelli.

### **OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO**

Il regime in esame è il regime naturale qualora l'impresa/lavoratore autonomo soddisfi i requisiti sopra indicati. Ai sensi del comma 14 è possibile tuttavia **optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari**. L'opzione, che non può essere disgiunta ai fini IVA e imposte dirette, è valida per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno fino a revoca.

### **CAUSE DI DECADENZA DAL REGIME**

Il regime dei contribuenti minimi **cessa di avere applicazione dall'anno successivo** a quello in cui:

- viene meno uno dei **requisiti indicati al comma 1**, ossia superamento del limite di ricavi/compensi, effettuazione di cessioni all'esportazione, sostenimento di spese per i dipendenti o lavoratori a progetto;
- si verifica una **fattispecie indicata al comma 4**, ossia utilizzo di regimi speciali IVA, cessioni di fabbricati e mezzi di trasporto nuovi, partecipazione a società di persone, srl trasparenti o studi associati.

Il comma 15 disciplina l'ipotesi di **decadenza dal regime** qualora il limite dei ricavi/compensi **venga superato di oltre il 50%**, ossia superiori € 45.000.

Verificandosi tale ipotesi:

- la decadenza si verifica **già dall'anno in cui è stato superato il limite**, analogamente a quanto previsto nel regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13, Legge n. 388/2000;
- il contribuente è tenuto a versare l'IVA relativa alle operazioni imponibili

effettuate nell'intero anno solare mediante scorporo dai corrispettivi.

Il superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi comporta inoltre **l'applicazione**

**obbligatoria per 3 anni del regime ordinario** indipendentemente dal volume di ricavi.

### **PASSAGGIO DAL REGIME ORDINARIO AL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI**

Sono previste disposizioni particolari per il passaggio dal regime ordinario al nuovo regime dei minimi e viceversa.

In particolare, **ai fini IVA:**

- è necessario procedere alla rettifica della detrazione operata ai sensi dell'art. 19 bis2, DPR n. 633/72;
- versare l'importo eventualmente risultante dalla rettifica in un'unica soluzione o in 5 rate annuali senza applicazione di interessi. In ogni caso è possibile avvalersi della compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
- nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno di applicazione del regime ordinario si tiene conto delle fatture ad esigibilità differita per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità ;
- il credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, DPR n. 633/72 o utilizzato in compensazione nel mod. F24.

**Ai fini della determinazione del reddito d'impresa/lavoro autonomo** si applicano le seguenti regole transitorie.

I componenti positivi e negativi originati in periodi precedenti all'adozione del nuovo regime rinviiati in virtù delle disposizioni del TUIR (ad esempio plusvalenze rateizzate, manutenzioni e riparazioni eccedenti la quota deducibile) partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito **dell'anno precedente a quello di adozione del regime.**

Per la determinazione dell'importo imponibile

o deducibile collegato ai componenti di reddito rinviiati da precedenti periodi si deve considerare la somma algebrica delle quote di tali componenti positivi e negativi distinguendo le seguenti ipotesi:

- la somma algebrica delle quote rinviate **eccedente € 5.000** concorre a formare il reddito;
- la somma algebrica delle quote rinviate **non eccedente € 5.000** è azzerata e pertanto non concorre alla formazione del reddito;
- la somma algebrica **negativa** è deducibile integralmente dal reddito.

Le **perdite fiscali** dei periodi d'imposta precedenti al regime dei contribuenti minimi sono, come sopra accennato, compensabili con il reddito determinato nell'ambito del nuovo regime.

Esempio:

Un'impresa individuale, che soddisfa i requisiti previsti, adotta il regime dei contribuenti minimi dal 2008 ed ha rinviiato dai periodi d'imposta precedenti € 8.000 a titolo di plusvalenze rateizzate ed € 750 a titolo di manutenzioni e riparazione eccedenti il 5%. Poiché la somma algebrica dei componenti positivi e negativi rinviiati da precedenti periodi d'imposta è pari a € 7.250 (8.000 - 750), nel corso del 2007 il contribuente dovrà sottoporre a tassazione € 2.250, ossia la quota eccedente la franchigia di € 5.000.

### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E SANZIONI**

Ai fini dell'accertamento, riscossione, applicazione delle sanzioni e per il contenzioso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

È previsto un inasprimento della sanzioni minime e massime previste dal D.Lgs. n. 471/97 in misura pari al 10% nel caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti e le condizioni per usufruire del regime, qualora il maggior reddito accertato superi del 10% quello dichiarato.

**Daniele Gaspari**  
**Area Consulenza Fiscale**



## **INPS: SUBITO A RUOLO TUTTI I CREDITI ACCERTATI. L'ISCRIZIONE NON DOVRÀ ESSERE PRECEDUTA DALL'AVVISO BONARIO**

L'INPS con il messaggio n. 28577 del 28 novembre 2007 ha annunciato che sarà abbandonata la procedura degli avvisi bonari per procedere all'iscrizione a ruolo immediata di tutti i debiti contributivi.

Tutti i crediti accertati dall'Istituto di previdenza, compresi quelli relativi al 2007, dovranno essere subito iscritti a ruolo anche nel caso in cui non siano stati oggetto di precedente comunicazione di irregolarità.

Primi interessati saranno i datori di lavoro (che versano con il sistema DM), per proseguire con le aziende agricole per i crediti accertati in sede di ispezione. Per i lavoratori autonomi la riscossione sarà proceduta da una fase di aggiornamento degli archivi, per consentire l'elaborazione dei ruoli sulla base delle reali situazioni debitorie.

## **CORTE DI CASSAZIONE: RISARCIMENTO DOVUTO SOLO SE L'AZIENDA È STATA INFORMATA DELLA MALATTIA**

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23162/2007, ha stabilito che il datore di lavoro non risponde per la malattia del dipendente se non sa che il suo stato di salute è incompatibile con le mansioni svolte. Il lavoratore che chiede il risarcimento deve prima provare l'esistenza del nesso causale tra la prestazione e la patologia e poi dimostrare che l'azienda non ha fatto tutto quello che era necessario per evitare la nascita e l'aggravamento del problema fisico.

## **CORTE DI CASSAZIONE: COSTITUISCE REATO D'INGIURIA IL RIMPROVERO OFFENSIVO AL COLLABORATORE**

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 42064/2007, ha stabilito che costituisce reato d'ingiuria il rimprovero offensivo in relazione al rendimento lavorativo del dipendente.

Per riprendere i subordinati secondo la Suprema Corte bisogna usare espressioni che "individuano gli aspetti censurabili del

comportamento, chiariscano i connotati dell'errore, sottolineano l'eventuale trasgressione realizzata".

## **INPS: MATERNITÀ PIÙ CARA PER LE COLLABORATRICI**

L'INPS, con il Messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007, precisa che, in seguito all'emanazione del D.M. 12 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007), dal 7 novembre 2007 scatta l'aumento dello 0,22% a carico dei co.co.pro per il finanziamento della tutela della maternità, portando l'aliquota complessiva al 23,72%.

L'Istituto chiarisce che il versamento del contributo relativo allo 0,22% sui compensi corrisposti dal 7 novembre 2007, a dicembre 2007 e a gennaio 2008, potrà essere fatto entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili. Vengono fornite anche le istruzioni relative al versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio 2008, per le aziende committenti che non avessero già versato i contributi calcolati con l'aliquota aggiornata al 23,72%.

## **CORTE DI CASSAZIONE: IL PROSPETTO PAGA FIRMATO NON COSTITUISCE PROVA ASSOLUTA DELLA RETRIBUZIONE**

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21913 del 19 settembre 2007, ha stabilito che in tema di retribuzione non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga ed è sempre possibile l'accertamento dell'insussistenza del carattere di quietanza alla sottoscrizione eventualmente apposta dal lavoratore sulle buste paga.

**Patrizia Pizzinelli**  
**Area Consulenza del Lavoro**

## Monitoraggio tecnologico brevettuale

L'articolo di questo mese è focalizzato sul tema **"brevetti e tecnologie"** che propone alcuni risultati dello screening effettuato da Centuria Rit, partner tecnologico di Confartigianato. Di seguito sono riportati gli abstract degli ultimi brevetti per il trasferimento tecnologico, ottenuti dalla ricerca svolta tramite banche dati specialistiche focalizzando l'attenzione al settore Manifatturiero. Per maggiori informazioni in merito ai brevetti e alle tecnologie riportate, è possibile contattare il dott. Francesco Beccari all'indirizzo e-mail [f.beccari@centuria-rit.com](mailto:f.beccari@centuria-rit.com) oppure al numero 0547.415080.

### ➤ ANTENNA PER COMUNICAZIONI WIRELESS, WLAN E HOT-SPOT

Una PMI svedese ha sviluppato un progetto innovativo relativo ad un'antenna per comunicazioni radio, WLAN o hot-spot wireless e che opera sulle frequenze che vanno dai 2,4 ai 5,8 Ghz. L'antenna è stata progettata pensando a bassi costi di produzione e ad una facile installazione. Si ricercano partner per la parte di sviluppo commerciale, per accordi di licenza o joint-venture.

### ➤ SOLUZIONE DI CONTROLLO INTELLIGENTE PER SISTEMI DI GESTIONE INTEGRALE DEGLI EDIFICI

Una PMI spagnola del settore dell'automazione e controllo degli edifici ha sviluppato un sistema di controllo strutturato con componenti hardware modulari e utilizzante open software. E' una soluzione a controllo intelligente ripartito, il sistema integrale della quale si basa sullo standard LonWorks®. L'azienda desidera stipulare un accordo commerciale con assistenza tecnica all'interno di progetti di automazione e controllo degli edifici al fine di adattare la soluzione sviluppata a specifici bisogni.

### ➤ ESPERIENZA NEL SETTORE DELL'AUTO-IDENTIFICAZIONE BASATA SUL SISTEMA RFID E NELLE TECNOLOGIE ELECTRIC PRODUCT CODE (EPC)

Un'università londinese ha sviluppato una serie di conoscenze specializzate nella progettazione ed implementazione di software ed applicazioni per le soluzioni di auto-identificazione basate sul sistema RFID all'interno del più ampio quadro delle tecnologie EPC (Electric Product Code). L'università mira a sfruttare - in collaborazione con partner industriali appropriati - il proprio know-how avanzato e la

proprietà intellettuale brevettata, sviluppati in sette anni di ricerca.

### ➤ SISTEMA D'INGRESSO MEDIANTE RICONOSCIMENTO DELL'IMPRONTA DIGITALE CONTENENTE UN SENSORE OTTICO DI TERZA GENERAZIONE

Un'azienda Britannica offre uno sperimentato sistema d'ingresso biometrico che si basa sull'impiego di un sensore ottico di terza generazione. Con un tasso di errore di soltanto 1 caso su 64 miliardi, la tecnologia - semplice da utilizzare - impiega un algoritmo avanzato ad "aggiustamento delle immagini" per migliorare il riconoscimento delle impronte digitali, e sta rapidamente venendo adottata come aggiornamento o sistema sostitutivo dei prodotti biometrici o con tessera attualmente esistenti. Si ricercano partner europei per firmare accordi commerciali con assistenza tecnica

### ➤ SMALTATURA AVANZATA PER FACCIATE CON CONTROLLO SOLARE INTEGRATO E COLLETORE SOLARE TERMICO

Una start-up francese ha sviluppato una tecnologia innovativa (brevettata) per la smaltatura complessa di facciate. Questa smaltatura complessa altro non è che un vetro isolato semi-trasparente con integrata una tapparella a veneziana ed un efficace collettore solare. Questo pannello deve essere integrato nella facciata come un vetro per finestre standard o i profili di facciate esistenti sul mercato (alluminio, legno o PVC). L'azienda ricerca partner industriali (produttori di vetro o di pannelli solari) per stipulare un accordo di cooperazione tecnica o di produzione.

### ➤ CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI MEDIANTE ENERGIA SOLARE CHE IMPIEGA UNA POMPA DI CALORE ASSORBENTE RAFFREDDATA A SECCO

Un'università madrilenha ha sviluppato un sistema di condizionamento che si basa sull'impiego di una pompa di calore assorbente. Questa tecnologia permette di superare i limiti tecnici dei sistemi attualmente in commercio, i quali perdono efficienza quando la temperatura ambiente aumenta. Questo sistema innovativo supera questa barriera, e non necessita di una torre di raffreddamento ad acqua per funzionare. Gli sviluppatori del sistema ricercano pertanto

partner commerciali per collaborare ad uno sviluppo ulteriore del prototipo fino a farlo diventare un dispositivo commerciabile.

#### ➤ TECNOLOGIE INTEGRATE PER PANNELLI SOLARI TERMICI

Una PMI belga ha sviluppato collettori ultra-piatti molto efficienti che impiegano un rivestimento assorbente altamente efficiente ed una copertura in vetro anti-riflesso nonché collettori a tubi cavi "a doppio muro". I collettori sono integrati in sistemi "plug-and-play" molto efficaci, per la produzione di acqua calda. L'azienda belga ricerca partner già attivi sul mercato del solare. Sono disposti a considerare la possibilità di stipulare un accordo commerciale con assistenza tecnica, un accordo di produzione o uno di joint-venture.

#### ➤ FORMATURA ELETTROMAGNETICA DI ALLUMINIO E ACCIAIO PER DIVERSE APPLICAZIONI

Un centro tecnologico spagnolo offre il proprio know-how nella formatura dei metalli – in particolare alluminio – senza che alcun utensile venga in contatto con il pezzo da lavorare. Questa tecnologia rende la lavorazione dei metalli più facile e meno dispendiosa economicamente, grazie a miglioramenti della foggibilità, e fornisce maggiore flessibilità ai progettisti grazie alla possibilità di combinare questa tecnica con quelle tradizionali. Si tratta pertanto di un processo ottimale per unire, lavorare a sbalzo ed assemblare componenti metalliche dissimili. Si ricercano partner per accordi di cooperazione tecnica e commerciale con assistenza tecnica.

#### ➤ SCHIUMA DI ALLUMINIO

Un istituto di ricerca slovacco ha sviluppato una speciale schiuma di alluminio. Si tratta di un materiale dalla elevata porosità in alluminio o a base di leghe di alluminio e preparato mediante una tecnica speciale. I pori compongono più dei 2/3 del volume totale del materiale, il che fornisce al materiale valori di densità al di sotto di . Tenendo in considerazione la propria struttura porosa, la schiuma mostra 1g/cm una elevata durezza, una conduttività termica ed elettrica molto bassa, una alta fonoassorbenza ed una eccellente capacità di assorbire l'energia di deformazione. Il produttore offre una consulenza tecnica in merito all'impiego di tale sostanza.

#### ➤ RIVESTIMENTO IN POLIURETANO PER AUMENTARE LA FUNZIONALITÀ E LA RESISTENZA ALL'USURA

Una PMI del nord della Svezia sta sviluppando applicazioni innovative utilizzando il poliuretano. Tale materiale fornisce infatti grandi possibilità nello sviluppo di un prodotto dalle esatte qualità e prestazioni in relazione a applicazioni specifiche. Forma un composto che aumenta la resistenza all'uso intenso, sigilla gli accoppiamenti, aumenta l'adesione, limita i rumori ecc.... Può essere combinato con acciaio, cemento, ceramica e altri materiali plastici. L'azienda ricerca un partner per lo sviluppo di applicazioni e per l'implementazione di prodotti innovativi.

#### ➤ RIVESTIMENTI IN POLVERE TRATTABILI CON RAGGI ULTRAVIOLETTI

Un istituto di ricerca polacco ha sviluppato un processo per la produzione e l'applicazione di rivestimenti in polvere trattabili con raggi UV, in cui il trattamento avviene a temperatura ambiente. Combinare gli attributi dei rivestimenti in polvere e delle radiazioni del trattamento permette di ricoprire i materiali sensibili al calore, inclusi i termoplastici ed il legno. Inoltre, con un breve trattamento si riesce ad ottenere una superficie liscia (senza alcuna imperfezione). L'istituto ricerca aziende che producono vernici e agglomeranti per stipulare accordi di cooperazione.

#### ➤ MATERIALE COMPOSITO A BASE DI ALLUMINIO (TITANIO) E RINFORZATO CON FIBRE DI BORO (CARBONATO DI SILICIO, ACCIAIO)

Un istituto di ricerca slovacco ha sviluppato una tecnologia di preparazione di materiali compositi a matrice metallica e rinforzati con fibre, e che si basa sulla produzione di monostrati di fibre fissati su un foglio di alluminio o di titanio mediante pressione o plasma spraying. Il materiale può essere utilizzato in ogni caso in cui vengano richiesti una massa bassa, una elevata rigidità ed una stabilità dimensionale dei componenti. Il produttore offre la fornitura di servizi di consulenza presso la sede di applicazione del materiale da parte del cliente.

**Emanuela Magrini**  
**Area Qualità e Certificazione**

## AMBIENTE & SICUREZZA

### Smaltimento rifiuti elettrici ed elettronici (R.A.E.E.)

Con la pubblicazione del D.M. 25 settembre 2007, n. 185, prende il via il sistema nazionale per il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), come definito dal D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e precisamente apparecchiature elettriche ed elettroniche che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, rientranti nelle categorie Allegato 1A di seguito riportate:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici ( ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici

Le principali novità previste dalle Normative, comprendono:

- l'istituzione del Registro nazionale a cui dovranno iscriversi sia i produttori che gli importatori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) in quanto soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti generati dagli AEE a fine vita; una specifica sezione del registro è dedicata ai sistemi collettivi o misti (consorzi) appositamente

istituiti per garantire il corretto riciclo dei RAEE.

- La raccolta dei dati del registro avverrà a cura delle camere di commercio che dovranno ricevere le iscrizioni, unicamente per via telematica, **entro il termine del 18 febbraio 2008** (90 gg dalla data di entrata in vigore del decreto).

I soggetti obbligati all'iscrizione dovranno preventivamente aderire ad uno o più sistemi collettivi, relativi alle categorie di AEE immesse in commercio. A seguito dell'iscrizione verrà assegnato alle imprese un numero identificativo da inserire, decorsi 30 giorni dal suo rilascio, su tutti i documenti commerciali (fatture).

Da tale data i produttori/importatori di AEE possono indicare in modo esplicito, in caso di vendita di nuove AEE, il costo sostenuto per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (quelli mesi in vendita prima del 13/08/2005).

Se i produttori si avvalgono di questa facoltà, i commercianti distributori, nella vendita all'acquirente finale, devono, a loro volta, indicare, in modo separato, il prezzo del prodotto e il costo (individuato dal produttore) del sistema di gestione dei RAEE storici.

Si ritiene utile sottolineare che il distributore, ossia il soggetto che, nell'ambito di una attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore, assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata.

Non sono state introdotte le modalità con cui i commercianti distributori dovranno gestire la consegna, il ritiro, il deposito e il trasporto dei RAEE domestici. Sono in corso richieste tendenti ad introdurre, in un

prossimo atto legislativo, le semplificazioni per questi soggetti.

Non è stata inoltre considerata la situazione di tanti artigiani riparatori/installatori che, nell'ambito della loro attività sostituiscono AEE non funzionanti che sono costretti, in quanto produttori, a trasportare e a smaltire come RAEE con le conseguenze di dover gestire la burocrazia prevista per i distributori.

Sarà nostra premura dare le dovute informazioni in base agli sviluppi di queste tematiche.

Presso gli uffici ambiente e sicurezza sono disponibili gli elenchi dei Consorzi obbligatori a cui i produttori/importatori si dovranno iscrivere e l'elenco delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

### **Test antidroga - Visita medica obbligatoria preassuntiva e periodiche per i conducenti di autoveicoli**

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 266 del 15/11/2007, il provvedimento della

Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30/11/2007 che disciplina l'obbligatorietà della visita medica antidroga per alcune tipologie di lavoro prima dell'assunzione:

- conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

Se il datore di lavoro non provvede a reimpiegare in altre attività i lavoratori trovati positivi ai test antidroga, verrà punito con l'arresto da 2 a 4 anni o l'ammenda da 5164,00 a 25.822,00 euro; mentre i lavoratori che si rifiutano di sottoporsi ai controlli rischieranno il licenziamento, oltre all'arresto fino a 15 giorni o l'ammenda da 103,00 a 309,00 euro.

### **Area Ambiente e Sicurezza**



### Contributi per i sistemi di gestione ambientale.

Sono ancora disponibili i quasi 7 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Ambiente da assegnare, attraverso una procedura a sportello, alle piccole e medie imprese per la concessione di **contributi a fondo perduto** volti a **promuovere la creazione e l'implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale**.

Le **imprese beneficiarie** del provvedimento possono ottenere un rimborso delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti all'attivazione del Sistema di certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001 e del Sistema di registrazione ai sensi del Regolamento EMAS.

I soggetti ammessi al finanziamento sono le piccole e medie imprese produttrici di beni e/o servizi, attive sull'intero territorio nazionale e che svolgono la loro attività nei seguenti settori:

- C Estrazione di minerali;
- D Attività manifatturiere;
- E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
- F Costruzioni;
- H 55.1 Alberghi;
- 90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili.

#### SPESE AMMISSIBILI:

- spese per consulenza qualificata finalizzata alla definizione/progettazione del Sistema di Gestione Ambientale;
- spese per l'ente di verifica e/o di certificazione;
- spese per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche).
- per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa sia per il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale della stessa;
- per la comunicazione ambientale.

#### ENTITA' e TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO:

Le agevolazioni, corrisposte nella forma di contributo a **FONDO PERDUTO**, sono articolate in funzione sia della dimensione d'impresa, sia della tipologia di investimento e sono quantificabili in una percentuale massima dell'80% calcolata sulla spesa totale ammissibile.

#### TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE:

Il contributo verrà concesso alle imprese che ottengano la registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE

o la certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96 a partire dal 7 ottobre 2003. Inoltre sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a partire dall'esercizio finanziario 2002.

#### TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande di contributo potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### La Camera di Commercio di Forlì-Cesena concede contributi in c/interessi a favore delle imprese della provincia di Forlì-Cesena

che devono sostenere investimenti diretti a :

- acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa;
- acquisto di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l'attività d'impresa di nuova fabbricazione o usati;
- hardware e software purché legati all'attività d'impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione;
- introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi;
- introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale;
- innovazione di tecnologia e di prodotto;
- assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale, nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio elettronico e nelle tecniche di vendita;
- acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati limitatamente al caso di agenti o rappresentanti di commercio, mediatori e agenti di assicurazione e di commercio ambulante o limitatamente al mezzo d'uso, destinati comunque al trasporto di beni propri, oltre che autocarri di nuova fabbricazione o usati destinati al trasporto di beni propri;
- consolidamento delle passività a breve termine, entro il limite massimo di Euro 250.000.

#### Il contributo camerale consiste in un **abbattimento del tasso di interesse**

La contribuzione si applica su operazioni finanziarie con un tetto minimo pari a Euro 6.000 ed un tetto massimo pari a Euro 500.000.

Per istruire la pratica occorre rivolgersi al servizio credito di Confartigianato Sistema Cesena.

**Chiara Ricci**  
(Responsabile Legge di incentivazione)



## DICEMBRE 2007

### **lunedì 17 dicembre**

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**  
Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente
- **IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE**  
Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione
- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**  
Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione
- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE**  
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
- **IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO**  
Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
- **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - 2007**  
Versamento del saldo dell'imposta dovuta per il 2007
- **CONTRIBUTI INPS MENSILI**  
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
- **GESTIONE SEPARATA INPS**  
Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

- **IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR**  
Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

### **giovedì 20 dicembre**

- **IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI**  
Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni

### **giovedì 27 dicembre**

- **IVA - VERSAMENTO ACCONTO**  
Versamento da parte dei contribuenti mensili, trimestrali e trimestrali speciali dell'acconto IVA per il 2007

### **lunedì 31 dicembre**

- **MODELLO DM10/2**  
Presentazione della denuncia mensile dei contributi previdenziali INPS dei lavoratori dipendenti
- **DENUNCIA EMENS**  
Invio telematico all'INPS della denuncia delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente a dipendenti e lavoratori assimilati
- **FONDI PREVIDENZA INTEGRATIVA**  
Comunicazione ai fondi di previdenza integrativa/compagnie di assicurazione dell'ammontare dei contributi versati e non dedotti nei Modd. UNICO 2007 e 730/2007 a causa del superamento dei limiti di deducibilità
- **COMUNICAZIONE TELEMATICA PER GLI AIUTI DI STATO**  
Invio dichiarazione sostitutiva di atto notorio sugli aiuti di Stato in caso di utilizzo della deduzione maggiorata ai fini IRAP di 10.000 euro per la rideterminazione della I e II rata di acconto IRAP 2007.